



COMUNE DI MODENA
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali
Servizio Tributi

REGOLAMENTO
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni

- 1) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/03/2007;
- 2) integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/01/2008;
- 3) integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 11/06/2012;
- 4) integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 24/06/2013.
- 5) integrato con deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 13/03/2014 con efficacia dal 1° aprile 2014.
- 6) integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/03/2015.

INDICE

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 Principi ed ambito di applicazione

Capo II

Disposizioni Tributarie

Art. 2 Determinazione degli interessi

Art. 3 Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi

Art. 4 Compensazione

Art. 5 Rateazione del Versamento

Art. 6 Determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 7 Dichiarazione IUC-TASI

Capo III

Disposizioni Finali

Art. 8 Norme di rinvio

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Principi ed ambito di applicazione

1. Nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione, dalle Leggi ed in generale dall'Ordinamento Giuridico Tributario, il Comune di Modena, ai sensi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, stabilisce con il presente Regolamento disposizioni comuni ai propri tributi locali al fine di conferire una disciplina uniforme, perseguendo il principio di equità e certezza del diritto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 2

Determinazione degli interessi

1. Gli interessi da applicare per la riscossione e il rimborso dei tributi locali è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. La misura degli interessi determinata ai sensi del comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007.

ART. 3

Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei Tributi

1. Non si fa luogo al versamento né è effettuato il rimborso se l'intero ammontare del tributo comunale dovuto per anno d'imposta è uguale o inferiore a:
 - € 12,00 per l'Imposta municipale propria;
 - € 12,00 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
 - € 12,00 per l'Imposta comunale sugli immobili e tassa rifiuti solidi urbani;
 - € 5,00 per la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - € 5,00 per l'Imposta comunale sulla pubblicità permanente;
 - € 1,50 per l'Imposta comunale sulla pubblicità temporanea;
 - € 1,50 per i Diritti sulle pubbliche affissioni;
 - € 0,50 per il tributo comunale giornaliero sui rifiuti e sui servizi indivisibili;
 - € 0,49 per l'Imposta di soggiorno (fino al 31 marzo 2014);
 - € 0,10 per l'Imposta di soggiorno (dal 1° aprile 2014).
2. Gli importi, di cui al comma 1, sono comprensivi anche di eventuali somme a titolo di sanzioni e d'interessi; e non devono in ogni caso intendersi come franchigia dell'importo dovuto.

ART. 4

Compensazione

1. E' ammessa la compensazione delle somme a credito con quelle a debito, da parte del medesimo contribuente, con riguardo allo stesso tributo e ad esclusione delle somme accertate, salvo deroghe disposte dall'Amministrazione anche con riferimento a tributi diversi.
2. La compensazione deve essere effettuata per l'imposta comunale sugli immobili e per l'imposta municipale propria comunale e per gli altri tributi comunali secondo le ordinarie modalità di pagamento, presentando comunicazione al Comune.

ART. 5

Rateazione del Versamento

1. E' consentita la rateazione dei pagamenti di somme dovute per annualità arretrate e formalmente accertate di importo complessivo pari o superiore ad euro 2.500,00 in rate mensili di uguale importo fino ad un massimo di 18, su richiesta del contribuente che si trova in comprovate difficoltà economiche o per eventi straordinari, e comunque previo parere dell'Amministrazione. Per importi rilevanti, la rateazione può essere concessa previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, rilasciata da Istituto di credito o assicurativo, avente i requisiti di legge.
2. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento in via ordinaria; sugli importi delle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione; in mancanza il debito residuo verrà riscosso coattivamente dall'Ente. E' comunque fatta salva, a parere insindacabile dell'Amministrazione, la decadenza dalla rateazione concessa che resta valida, in caso di comprovate ragioni del mancato pagamento da parte del debitore.

ART. 6

Determinazione delle sanzioni amministrative

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate o irrogate nel rispetto dei principi generali e delle modalità previsti dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 472 e 473 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – articolo unico, commi da 161 a 170, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Per l'omessa, infedele ed incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa nella misura minima e con il minimo del dovuto, se previsto, stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria;
4. Le sanzioni di cui al precedente comma 3 sono ridotte, se interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni;
5. Per l'omissione o l'errore che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, compresa la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti nonché la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima stabilita per ciascun tributo dalla rispettiva norma tributaria.

ART. 7

Dichiarazione IUC-TASI

1. La dichiarazione IUC-TASI viene, su apposito modello, messa gratuitamente a disposizione dal Comune e deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o di variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. In caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. Non sussiste obbligo dichiarativo TASI da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento per gli immobili, per i quali sono dovuti entrambi i tributi TASI e IMU.
4. Non sono dovuti adempimenti dichiarativi TASI per le fattispecie tributarie, per le quali il tributo risulti nella misura inferiore o pari ad euro 12,00.
5. Ai fini della dichiarazione IUC-TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU e relative Istruzioni in quanto compatibili.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei singoli tributi ed in generale alle disposizioni normative sui tributi locali.